Codice A1610A

D.D. 7 giugno 2017, n. 262

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MADONNA DEL SASSO (VB) - Richiedente: Mezzanotte Angela Maria. Intervento: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di basso fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2) dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore Dott. Roberto Ronco (ex. L. 190/2012)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11_100/144 -2017A/A16000

Rif. n. 4022 /A1610A del 14.02.2017 10032 /A1610A del 27.04.2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: Madonna del Sasso (VB)

Intervento: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso e

realizzazione di basso fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli, in

strada Boleto Piana dei Monti - NCT - foglio 9, mappale 241

Istanza: Mezzanotte Angela Maria

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Madonna del Sasso (VB), in data 14.02.2017 (4022/A1610A), con nota prot. n. 236 del 02.02.2017, inerente l'intervento ricadente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti in data 27/04/2017 (10032/A1610A);

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di basso fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli, in strada Boleto Piana dei Monti – distinti al Nuovo Catasto Terreni al foglio n.9, mappali nn.241–243;

Corso Bolzano 44 10121Torino Tel. 011.4321378 Fax 011.4325183



Classificazione 11_100/144 -2017A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Madonna del Sasso (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice e considerato pertanto, che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

constatato che l'intervento ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01.08.1985 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella Arola, Cesara e Nonio":

accertato che l'intervento proposto, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004:

accertato *altresì*, che l'intervento proposto, con adeguati accorgimenti da porre in essere durante la fase esecutiva, appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia;



Classificazione 11,100/144 -2017A/A16000

considerato che le opere così come proposte, con gli adeguati accorgimenti da porre in essere durante la fase esecutiva, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- ✓ al fine del riconoscimento della tipologia originaria della costruzione, la falda del tetto esposta a nord dell'edificio oggetto di ristrutturazione edilizia (cfr. prospetti della tavola 1743 – marzo 2017), sia mantenuta lineare, unica, senza interruzione e con la stessa inclinazione della falda preesistente;
- ✓ le nuove pareti esterne previste in pietra, siano realizzate con blocchi di adeguato spessore e disposte in opera con tecniche che si ispirino alla muratura originaria, al fine del mantenimento di una testimonianza storica delle tipologie costruttive tradizionali:
- ✓ il tamponamento del basso fabbricato adiacente al fabbricato principale, sia realizzato con tavole di legno di adeguato spessore e la disposizione delle tavole stesse, sia simile a quelle preesistenti e visibili nella documentazione fotografica allegata (foto 11 e 12)
- ✓ nel rivestimento esterno in legno, previsto per il basso fabbricato ad uso ricovero per attrezzature agricole, siano utilizzate delle tavole che prendano spunto da quelle presenti nel fabbricato visibile sulla foto numero 1 allegata.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. Igs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.



Classificazione 11 100/144 -2017A/A16000

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

TORINO, 23 05.17

Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n.

6690

34.10.05/418

AMBITO E SETTORE:

Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE:

MADONNA DEL SASSO - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento: Ristrutturazine edilizia con cambio di destinazione d'uso e realizzazine di basso fabbricato ad uso ricovero attrezzi

Indirizzo: Strada Boleto Piana dei Monte NCT Fg. 9 Mapp. 241

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 16/05/2017 - vs prot m11376 del 12/05/2017

protocollo entrata richiesta n.6370 del 17/05/2017

RICHIEDENTE:

Mezzanotte Angela Maria - Privato

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO:

Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti esprime parere favorevole alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

